



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

DELIBERAZIONE N° 56 DEL 27/12/2023

VERBALE DELCONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Art. 194 del D.Lgs. 267/2000 - Riconoscimento di debito fuori bilancio - sentenza esecutiva del Consiglio di Stato n. 10241/2023 relativa al ricorso del Comune di Montecatini Terme contro i Comuni di Monsummano Terme e Pieve a Nievole per la riforma della sentenza del TAR Toscana n. 467/2011 - depuratore intercomunale

L'anno 2023 il giorno 27 nel mese di Dicembre alle ore 17:41 , nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.O.	COGNOME E NOME	(P) PRESENTE (A) ASSENTE	SCRUT
1	DIOLAIUTI GILDA	P	
2	PARRILLO SALVATORE	P	
3	MARAIA ERMINIO	P	
4	TUCI GIADA	A	
5	BETTARINI LIDA	P	
6	IACOPINI SIMONE	P	X
7	MAZZEI CLAUDIO	P	

N.O.	COGNOME E NOME	(P) PRESENTE (A) ASSENTE	SCRUT
8	CARDELLI CHIARA	P	
9	TAGLIASACCHI DANIELA	P	
10	CIALDI LEONARDO	A	
11	CIAPPEI MARIA ANGELA	A	
12	POMPONIO ANDREA	A	
13	SUZZI MARIO	P	X

Totale Presenti: 9

Totale Assenti: 4

Assiste il Segretario Comunale Dr. Marco Fattorini , il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig./ra Gilda Diolaiuti assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 30.12.2022, esecutiva, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 30.12.2022, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;
- che con deliberazione Giunta Comunale n. 9 del 26.01.2023 esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;

Considerato che il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente ha attestato che risulta un debito fuori bilancio per un totale di Euro 166.016,18 rientrante nella tipologia prevista dall'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 per la sentenza esecutiva del Consiglio di Stato n. 10241/2023 pubblicata il 1.12.2023;

Considerato che il contenzioso su cui si è espressa definitivamente la sentenza del Consiglio di Stato ha origine negli anni 1991-92-93 relativamente alla gestione del Depuratore Intercomunale dei Comuni di Montecatini Terme, Monsummano Terme e Pieve a Nievole, e qui di seguito se ne fornisce una sintetica ricostruzione cronologica.

In base alla convenzione stipulata tra i citati tre Comuni per la costruzione e gestione del depuratore intercomunale sito in Via Giannini a Pieve a Nievole in data 9 Aprile 1977, al Comune di Montecatini Terme era affidata la funzione di "capofila" per la costruzione e gestione dell'impianto, dovendo quindi lo stesso Ente curare gli aspetti contabili della gestione, l'appalto di affidamento ad un operatore economico per la gestione, ecc., con il supporto di una commissione tecnico-amministrativa composta da tecnici e politici delle tre Amministrazioni - deputata, tra le altre funzioni, anche a valutare la correttezza delle spese sostenute.

In difetto delle riunioni della predetta commissione, il Comune di Montecatini per gli anni suindicati aveva comunque richiesto ai Comuni contermini il pagamento della propria quota parte con riferimento alle fatture emesse dal gestore, la ditta Edilscavi S.n.c. che peraltro, mediante affidamento diretto attuato dal Comune capofila e per anni prorogato, gestiva l'impianto depurativo. I due Comuni di Pieve e Monsummano avevano pagato solo in parte le fatture contestate, adducendo la motivazione principale che i relativi costi non erano stati esaminati e verificati dalla prevista commissione; il Comune capofila avviò un procedimento per vie legali al fine di conseguire le proprie pretese, dapprima nella forma dei decreti ingiuntivi; la somma contestata a Pieve a Nievole, su cui da convenzione ricadeva una quota del 15% del totale dei costi manutentivi, ammontava a Lire 298.900.798 dell'epoca, ovvero € 154.369,37, a cui aveva chiesto in aggiunta interessi e rivalutazione.

In sede di primo giudizio amministrativo, con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sez. II, n. 467 del 2011, veniva dichiarato che il Comune di Montecatini non aveva nulla a pretendere dai Comuni contermini, in estrema sintesi motivando con il fatto che la mancata costituzione delle regolari commissioni era una esigenza non solo formale, ma anche sostanziale.

Il Comune di Montecatini si era conseguentemente appellato al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza del TAR; il Consiglio con Ordinanza n. 04615/2021 aveva preventivamente disposto una verifica, affidata al Prof. Ing. Claudio Lubello dell'Università di Firenze, tendente a determinare *"quali e quante delle spese sostenute dal Comune di Montecatini Terme relativamente agli impianti per cui è causa vadano considerati inerenti nell'an e congruenti nel quantum alle relative esigenze. Operi, quindi, la liquidazione di dette somme, nei limiti in cui ne ritenga sussistenti tali inerenza e congruenza, anche evidenziando, secondo il principio generale espresso nell'articolo 2041 del codice civile, l'ammontare economico dei benefici rispettivamente ricavati dal Comune di Pieve a Nievole e dal Comune di Monsummano Terme per la manutenzione, gestione e conduzione del depuratore intercomunale"*.

Il verificatore ha quindi operato una analisi dei costi di gestione del periodo 1991-1993, ponendo l'attenzione in particolare sulla congruità delle spese desumibili dalle fatture allegate ai decreti ingiuntivi, da cui è stato rilevato un marcato sovradimensionamento delle spese per la numerosità del personale rendicontato, anche rispetto alle necessità tipiche di gestione di un impianto di quelle dimensioni; ritenendo bensì congruo un numero di 10 unità di personale contro le 21 rendicontate nei documenti contabili dell'epoca. Per quanto sopra, in sintesi, il verificatore ha concluso il proprio operato determinando un valore ritenuto "coerente" delle spese di gestione per il periodo in argomento, necessariamente ridimensionato rispetto a quanto risultante dalle fatture contestate e a quanto preteso dal Comune di Montecatini; per Pieve a Nievole in particolare, tenuto conto dell'importo ricondotto a congruità dei costi e di quanto pagato parzialmente, è stato determinato un debito in Euro 86.429,24 (al 1.01.1994), che rivalutato al 31.07.2022 (data di emissione della verifica) è stato calcolato in Euro 152.806,89.

Il Verificatore ha operato una serie di incontri e tentativi di conciliazione tra le parti, senza esiti.

Il Consiglio di Stato ha quindi definitivamente pronunciato sulla materia con Sentenza n. 10241/2023 pubblicata il 1.12.2023, con cui sono parzialmente accolte le richieste del Comune di Montecatini Terme, riconoscendo che in ogni caso i due Comuni per il periodo del contendere si sono avvantaggiati dell'attività espletata e delle spese sostenute dal capofila per l'esercizio del depuratore, concretizzandosi la fattispecie di arricchimento senza causa di cui all'articolo 2041 del codice civile; tuttavia sono state ridotte le pretese del comune di Montecatini atteso che gli importi delle fatture contestate come da verifica effettuata sono risultati sovradimensionati; il Consiglio di Stato ha quindi fatto propria la determinazione operata dal verificatore statuendo il debito del Comune di Pieve a Nievole in Euro 86.429,24 al 1.01.1994, ovvero rivalutato in Euro 152.806,89 al 31.07.2022, che dovrà essere rivalutato alla data della sentenza (1.12.2023) e quindi su tale somma applicati gli interessi legali sino all'effettivo pagamento.

Ritenuto che per quanto sopra, operando la rivalutazione al 1.12.2023 e da tale data applicando gli interessi legali alla data del 29.12.2023 considerata come data per operare il pagamento, applicando l'attuale saggio fissato al 5% in ragione d'anno, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2022, il debito ascende ad Euro 160.909,26;

Considerato altresì che la sentenza pone a carico della parte soccombente anche le spese di giudizio, quantificate in Euro 7.000,00 oltre CPA ed IVA ed altri accessori di legge se spettanti, oltre alle spese di verifica che verranno determinate dal Consiglio di Stato successivamente con separato decreto non appena determinato quanto da egli dovuto, non essendo pertanto le stesse certe liquide ed esigibili non sono oggetto del presente riconoscimento dovendosi rimandare a successiva deliberazione la relativa quantificazione;

Considerato che il riparto di dette spese tra i due Comuni soccombenti può seguire, in mancanza di altre disposizioni, il principio generale dell'art. 97 c.p.c. in quote uguali, e pertanto al Comune di Pieve a Nievole per quanto attiene le spese di giudizio ricade la quota del 50% ovvero Euro 5.106,92 inclusi altri accessori di legge, CPA ed IVA;

Richiamato l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le fattispecie di spese riconoscibili quali debiti fuori bilancio, disponendo:

“Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*
d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 2.*
Per il pagamento, l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.”;

Dato atto che l'art. 194 del TUEL introduce un'elencazione tassativa dei casi in cui è possibile riconoscere legittimamente debiti non previsti in sede di programmazione annuale e di bilancio;

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 relativo alla contabilità finanziaria, ed in particolare il punto 9.1, ai sensi del quale l'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto;

Precisato che:

- l'art. 194 comma 1 lettera a) del T.U.E.L. stabilisce che gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 14, comma 1 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 cita: *" Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto."*;

Considerato che a seguito del periodico aggiornamento e quantificazione del fondo rischi su contenzioso da accantonare nel risultato d'amministrazione, di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.04.2023, la causa in oggetto era stata classificata con elevato grado di soccombenza e pertanto in via prudenziale era stato creato apposito accantonamento al Fondo rischio contenzioso iscritto nel risultato d'amministrazione 2022 per € 152.806,89;

Verificato che la presente deliberazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'ente per un importo pari ad euro 166.016,18, e che gli stessi trovano copertura finanziaria per € 152.806,89 nell'accantonamento "Fondo contenziosi" iscritto nel risultato d'amministrazione 2022, mentre per € 13.209,29 si provvede mediante attingimento dal fondo di riserva;

Dato atto che il Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente provvederà ai necessari e conseguenti adempimenti amministrativi e contabili, nel rispetto delle norme di legge (impegno di spesa e successiva liquidazione).

Preso atto del parere espresso dal Revisore Unico dei Conti, Dott.ssa Manuela Sodini Prot. 19808 del 18.12.2023;

Visti:

- il parere espresso ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente in ordine alla regolarità tecnica;

- il parere espresso ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del Settore Economico/finanziario, Amministrativo e di Supporto in ordine alla regolarità contabile;

Con voti:

- favorevoli n. 8;

- contrari n. 0;

- astenuti n. 1 (Suzzi) ;

su n. 9 Consiglieri presenti, resi in forma palese ed accertati dagli scrutatori designati.

Con la stessa votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 2000, il presente atto viene dichiarato urgente ed immediatamente eseguibile;

DELIBERA

1. DI RICONOSCERE, per le ragioni esposte in premessa, ai sensi l'art. 194 comma 1 lettera a) del T.U.E.L. dove si stabilisce che gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, la legittimità del debito fuori bilancio indicato in premessa, pari a complessivi Euro 166.016,18 in esecuzione della sentenza esecutiva del Consiglio di Stato n. 10241/2023 pubblicata il 1.12.2023;
2. DI DARE ATTO che la somma di Euro 152.806,89 trova copertura finanziaria nell'accantonamento "Fondo rischi contenzioso" iscritto nel risultato d'amministrazione 2022;
3. DI DARE ATTO che per la somma di Euro 13.209,29 si provvede mediante attingimento dal fondo di riserva;
4. DI DARE ATTO che per quanto riguarda il compenso del verificatore si provvederà ai relativi pertinenti atti successivamente al decreto del Consiglio di Stato che quantificherà il compenso da egli dovuto;
5. DI DARE ATTO del mantenimento degli equilibri di bilancio;
6. DI DARE ATTO che il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente provvederà ad adottare tutti gli atti contabili e amministrativi conseguenti;
7. DI DISPORRE che l'Ente provvederà a trasmettere la delibera recante il riconoscimento dei debiti fuori bilancio in argomento alla competente Procura della Corte dei Conti (art. 23, co. 5, L.289/02) e a darne espressa comunicazione di avvenuto invio al Revisore Unico;

Con la stessa votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 2000, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, stante la necessità di provvedere al pagamento del risarcimento.

TRASCRIZIONE INTEGRALE DEL DIBATTITO RELATIVO AL PRESENTE PUNTO

PUNTO N. 9 ALL'ORDINE DEL GIORNO – ART. 194 DEL D.LGS. 267/2000 – RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO – SENTENZA ESECUTIVA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 10241/2023 RELATIVA AL RICORSO DEL COMUNE DI MONTECATINI TERME CONTRO I COMUNI DI MONSUMMANO TERME E PIEVE A NIEVOLE PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TAR TOSCANA N. 467/2011 – DEPURATORE INTERCOMUNALE.

DIOLAIUTI GILDA

Punto 9 all'ordine del giorno, Articolo 194 del Decreto legislativo 267/2000, riconoscimento di debito fuori bilancio, sentenza esecutiva del Consiglio di Stato numero 10.241/2023, relativa al ricorso del Comune di Montecatini Terme contro i Comuni di Monsummano Terme e Pieve a Nievole per la riforma della sentenza del T.A.R. Toscana numero 467/2011, depuratore intercomunale. La parola all'Assessore Mazzei. Prego, Assessore.

MAZZEI CLAUDIO

Sì. Allora questo punto serve per appunto andare a riconoscere un debito fuori bilancio, debito fuori bilancio che è scaturito da una sentenza del Consiglio di Stato.

Questa è una vicenda che parte dal lontano 1991, insomma anni 90, e che praticamente vedeva appunto le parti Comune di Montecatini Terme, di Monsummano e di Pieve per la gestione del depuratore intercomunale. Su questa situazione insomma ecco negli anni c'è sempre stata una diatriba tra il Comune di Montecatini e quelli di Monsummano e di Pieve su quanto dovesse essere e se erano dovuti degli importi o meno. Tutta questa faccenda praticamente è arrivata in quest'anno, quindi nel 2023, a essere conclusi mediante una previsione, una visione di tutti quelli che sono stati gli atti, che poi sono stati portati appunto al Consiglio di Stato e lì c'è stata la sentenza. Sentenza che alla fine ha riconosciuto non tanto una vera e propria doglianza, diciamo così, da parte del Comune di Montecatini, ma è stata riconosciuta quasi più una sorta di indennità per poter fare fronte a questa situazione che era diciamo così un po' ingarbugliata, che era di difficile ricostruzione anche, e questa ha portato appunto a determinare questo importo, questa indennità in 160.000 euro complessivi. Di questi 160.000 euro complessivi, il nostro Ente aveva già previsto un accantonamento a fondo, perché appunto si poteva ipotizzare che ci potesse essere alla fine poi un risultato diciamo nel quale, dove bisognava arrivare a fare, effettuare questo pagamento, quindi era già accantonato nel fondo contenzioso.

Il debito fuori bilancio, cioè l'Articolo 194 prevede che, nel momento in cui viene conosciuto con certezza l'esistenza del debito, questo deve essere votato e deliberato in sede di Consiglio Comunale, quindi per questo siamo a questa... in questa seduta tenuti a fare l'approvazione, in maniera tale che non decorrano ulteriori complicazioni per l'Ente.

Avendo già accantonato 152.000 euro, si rende necessario prevedere appunto un costo ulteriore di quegli 8.000 euro per arrivare ai centosessanta, ora io arrotondo in maniera tonda le cifre, ma insomma per... per spiegazione. Quindi niente, questo si tratta, questo punto riguarda questa cosa.

DIOLAIUTI GILDA

Bene, grazie, Assessore. Ci sono interventi? Consigliere Suzzi, prego.

SUZZI MARIO

Brevemente. Ricordo questa storia, che è una storia di tanti decenni fa, e sinceramente la domanda che mi faccio adesso, però non è imputabile a questa Amministrazione, è se si poteva evitare di arrivare proprio al Consiglio di Stato, dove non c'è più niente da trattare, ma si poteva trovare un accordo più vantaggioso per l'Ente. Questa è una domanda che non la posso certo fare a voi, perché non è cosa di questi giorni.

Non ho capito, Assessore, perché io ho letto qualcosa sui giornali e parla di 152.000 euro più le spese. Con 8.000 euro le spese sono evase, sono pagate? Speriamo che sia così.

MAZZEI CLAUDIO

(fuori microfono) Sostanzialmente sì, perché le spese sono 7.000 euro *(inc., fuori microfono)*.

SUZZI MARIO

Va bene, va bene. Menomale c'è questo accantonamento, perché...

MAZZEI CLAUDIO

(fuori microfono) Erano stati previdenti!

SUZZI MARIO

Sì sì, va bene. Speriamo che si risolva e non accada più una cosa del genere. Grazie.

DIOLAIUTI GILDA

Grazie, Consigliere.

Allora faccio una precisazione. Ai circa 7.000 euro di spese che dobbiamo appunto liquidare e che quelle sono già quantificabili e quindi inserite in questo pacchetto che si va a riconoscere stasera, restano in sospeso le spese relative all'incarico al Professor Lubello, che è stato il verificatore. Perché restano in sospeso? Perché mi par di ricordare lui aveva presentato al Consiglio di Stato una parcella di 12.000 euro, – Alessandro, ricordo bene? – ma il Consiglio di Stato l'ha ritenuta eccessiva e quindi rimane in sospeso quello. Va beh, è comunque piccola cosa, se il Consiglio di Stato ha ritenuto eccessivo 12.000 euro, quindi probabilmente potrà essere anche meno, ecco però ci tengo a precisare che c'è questo particolare.

E comunque a oggi noi appunto venivamo, noi come Monsummano venivamo da una sentenza del tutto favorevole del T.A.R., il T.A.R. aveva detto praticamente: “Avete fatto bene a non corrispondergli niente”. Il Consiglio di Stato ha ripreso insomma, su ovviamente sollecitazione del Comune di Montecatini, sul ricorso del Comune di Montecatini, ha incaricato appunto il Professor Lubello, che aveva fatto diverse ipotesi, ma comunque sta di fatto che contro i 155.000 euro che negli anni 90 Montecatini chiedeva, di fatto il Consiglio di Stato ne ha addebitati a Pieve a Nievole 86.000, è ovvio che poi c'è da calcolarci la rivalutazione di trenta anni, ecco perché poi si va a pagare 160.000 euro, spese comprese. Però ecco c'è da dire che di fatto anche la decisione del Consiglio di Stato praticamente ha ritenuto che comunque, bene o male, il depuratore è stato gestito e quindi le spese sono state sostenute, ma praticamente ha individuato un indennizzo, perché da come l'ha gestito il Consiglio di Stato è più un indennizzo che un riconoscimento di un debito effettivo, di 86.000 euro contro i 155.000 euro che inizialmente Montecatini prevedeva. Ecco questo ci tengo a precisarlo, bene, non aggiungo altro.

Se non ci sono altri interventi, dichiarazioni di voto? No. Allora si passa al voto del punto 9 all'ordine del giorno, Articolo 194 del Decreto legislativo 267/2000 riconoscimento di debito fuori bilancio, sentenza esecutiva del Consiglio di Stato numero 10.241/2023 relativa al ricorso del Comune di Montecatini Terme contro i Comuni di Monsummano Terme e Pieve a Nievole per la riforma della sentenza del T.A.R. Toscana numero 467/2011, depuratore intercomunale. Chi è favorevole? 8 favorevoli. Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? Astenuto Suzzi. Il voto vale anche per l'immediata eseguibilità.



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Art. 194 del D.Lgs. 267/2000 - Riconoscimento di debito fuori bilancio - sentenza esecutiva del Consiglio di Stato n. 10241/2023 relativa al ricorso del Comune di Montecatini Terme contro i Comuni di Monsummano Terme e Pieve a Nievole per la riforma della sentenza del TAR Toscana n. 467/2011 - depuratore intercomunale

Il sottoscritto **RIZZELLO ALESSANDRO**, visto l'art 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., esprime parere **FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n° 66 del 16/12/2023.**

Pieve a Nievole, 16/12/2023

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Settore
RIZZELLO ALESSANDRO



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia
Codice Ente 047013

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Oggetto: Art. 194 del D.Lgs. 267/2000 - Riconoscimento di debito fuori bilancio - sentenza esecutiva del Consiglio di Stato n. 10241/2023 relativa al ricorso del Comune di Montecatini Terme contro i Comuni di Monsummano Terme e Pieve a Nievole per la riforma della sentenza del TAR Toscana n. 467/2011 - depuratore intercomunale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e art. 147 bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n° 66 del 16/12/2023.

Per la proposta il parere è: **Favorevole**

Firmato digitalmente
Il ragioniere capo
Monica Bonacchi

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Gilda Diolaiuti

IL SEGRETARIO COMUNALE.

Dr. Marco Fattorini

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e secondo la normativa vigente, dal 15/01/2024 al 30/01/2024.

Data, 15/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Marco Fattorini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 25/01/2024 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000

Data 15/01/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Marco Fattorini